



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prof. n.  
Rif. n. 293499 del 14.7.2003

Roma,



GDAP-0361653-2003

PU-GDAP-2000-18/09/2003-0361653-2003

All'O.S. U.I.L. P.A./P.P.  
Viale Emilio Lepido n. 46  
00175 - ROMA

**OGGETTO:** Ricorsi procedimenti disciplinari.

Con riferimento alla nota n. 742 del 14 luglio 2003 del Segretario Generale di codesta Organizzazione Sindacale, si comunica che da un controllo effettuato presso il competente Ufficio IV della Direzione Generale del personale e della formazione non risultano in giacenza istanze di riesame ex articolo 20 del Decreto Legislativo 449/92.

Riguardo ai tempi occorrenti per la definizione dei ricorsi, l'Ufficio anzidetto ha precisato che questi sono connessi, in primo luogo, alla necessità istruttoria di acquisire gli atti - se non in possesso dell'Ufficio - dal Provveditorato interessato e, poi, al calendario dei lavori del Consiglio Centrale di Disciplina, tenuto ad esprimere il parere in conformità del quale deve essere emesso il relativo Decreto.

Rispetto alla progressione in carriera ed alla corresponsione dell'assegno di funzione (nei confronti del personale che abbia maturato 19 e 29 anni di servizio senza demerito), si evidenzia che le sanzioni disciplinari irrogate dai Provveditori Regionali, quali quelle appunto interessate dall'articolo 20 citato, sono ininfluenti, poiché rilevano



# Ministero della Giustizia

a tale scopo soltanto le due sanzioni disciplinari di competenza dell'Organo centrale, ovvero la sospensione dal servizio e la destituzione.

Infine, in relazione alla possibilità di esercitare il diritto al ricorso amministrativo, si fa presente che il ricorso al T.A.R. è sempre percorribile autonomamente nei termini dei 60 giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio; il ricorso ex articolo 20 del Decreto Legislativo 449/92, come stabilito dall'articolo 18, comma 2, che rinvia al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, qualora sia decorso il termine di 90 giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è possibile esperire il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore utile notizia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Emilio di SOMMA